

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIVIAMO IN POSITIVO - VIP "CLAUN CIOFECA" SENIGALLIA ODV



TITOLO PRIMO

Costituzione e scopi

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita una Associazione di Volontariato ODV denominata: "VIVIAMO IN POSITIVO - VIP "Claun Ciofega" SENIGALLIA ODV" in breve detta VIP Senigallia, con sede in Senigallia Via Verdi 95. L'eventuale variazione della sede sociale, all'interno dello stesso comune, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

VIP Senigallia è un'Associazione democratica, apartitica, e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umanitarie nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti del bambino nel mondo.

Art. 2 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

In particolare sono finalità dell'Associazione:

- 1 Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei luoghi dove si vivono situazioni

di disagio;

- 2 Portare attività dei volontari clown in Italia e nel Mondo, in missioni e/o orfanotrofi, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione o credo politico, al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
- 3 Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate in Italia e nel Mondo;
- 4 Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- 5 Svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale in collaborazione con associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- 6 Promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale;
- 7 Promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- 8 Invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

Art. 3 Attività sociali

L'Associazione realizza i propri fini mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 8.a interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 8.b organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- 8.c formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8.d beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse

generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche :

- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura private, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, pellegrinaggi, case di correzione, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali, al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza.
- Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;
- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;

Art. 4 Scopi sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, informativa, artistica, ricreativa, congressuale, e del tempo libero.

L'Associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

TITOLO SECONDO

Gli associati

Art.5 I Soci

Il numero dei soci è illimitato, possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori (purché di età non inferiore ai 16 anni). Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative deve essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi ne esercita la patria potestà.

Il diritto al voto viene esercitato in maniera eguale, da tutti gli associati dal compimento del 18 anno di età.

I Soci si suddividono in: a) i soci onorari b) i soci ordinari

0.a La qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone o Organizzazioni cui il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, decide di attribuire tale riconoscimento. Sono persone che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione condividendone principi e scopi. I soci onorari sono esenti dal versamento della quota associativa.

0.b Soci Ordinari sono tutti coloro che, previa domanda motivata e sottoscritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a frequentare il Corso Base Claun di corsia o Corso Base per Claun Joy. I soci ordinari devono versare una quota associativa annuale.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 6 Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

I soci, in ogni situazione, debbono mantenere una esemplare moralità, pertanto una condotta di vita sconveniente e contraria ai principi, scopi e finalità dell'Associazione e/o una condanna definitiva a reati penali non colposi, è condizione ostativa all'acquisto e mantenimento della qualità di socio dell'Associazione è esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto al voto. Tutti soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

- 1 Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- 2 All'osservanza dello Statuto, e del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
- 3 Alla sottoscrizione della carta dei principi dell'Associazione
- 4 Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, come libro dei soci o libro presenze, anche

chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

- 5 Non può ricevere in nessun modo retribuzioni, non può svolgere nessuna forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dell'Associazione.
- 6 Può ricevere il solo rimborso spese a condizione che siano documentate ed effettivamente sostenute previa autorizzazione dell'ente. L'autocertificazione è ammessa solo per rimborso spese di importo non superiore a € 30 giornaliera e € 150 mensile e a condizione che il Consiglio Direttivo abbia deliberato tale tipologia di rimborsi.

Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio (anche via posta elettronica) escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9 Intrasmissibilità delle quote sociali

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'Associazione sono svolte a titolo di gratuità e sono intrasmissibili.

TITOLO TERZO

Patrimonio Sociale

Art. 10 Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti

Locali e da altri enti pubblici o privati;

- d da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio.
- e da contributi di imprese e privati;
- f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- g da proventi derivanti da convenzioni;
- h da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 11 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b da lasciti e donazioni diverse;
- c dall'eventuale fondo di riserva.

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale e Bilancio

Art. 12 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 13 Bilancio

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 14 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a almeno il 10% al fondo di riserva

- b il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO

Amministrazione dell'Associazione

Art. 16 Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, con lettera o tramite email, almeno 15 giorni prima della data stabilita, almeno una volta all'anno per approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea ordinaria può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria si occupa di:

- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni 3 anni;
- per discutere e deliberare su ogni argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.
- Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi
- Approvare regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di

responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, con lettera o tramite email, almeno 15 giorni prima della data stabilita, può essere anche convocata su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria si occupa di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie
- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea vota, a scelta il Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, coordina gli interventi e i soci.

L'Assemblea può essere presieduta anche dal Presidente dell'Associazione, o dal vice Presidente in sua assenza.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita, quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati per delega, almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Ogni socio, purché regolarmente iscritto al registro dei soci da 6 mesi, può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione (o dal Presidente dell'Assemblea) e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 18 Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri: Presidente, Segretario e un Consigliere, fino ad un massimo di 9. Ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.
-
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
 - redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.
 - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
 - redigere il bilancio dell'Associazione.
 - stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
 - decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.
 - elabora e redige ogni anno, entro il mese di Ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 30 giorni.
 - elabora e redige entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di Aprile dell'anno successivo.

Art. 19 Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni.

Esso è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9, scelti tra i soci (associati da almeno 6 mesi) in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni 6 mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

L'incarico del Presidente del Direttivo e della Associazione e di tutti i componenti del Direttivo è rinnovabile massimo per 2 mandati da 3 anni e raggiunti questi limiti il singolo socio non potrà più ricoprire queste cariche senza almeno far passare un intero mandato con una carica diversa.

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Ha il potere di firma nell'apertura del conto bancario e postale per conto dell'Associazione insieme al Tesoriere, presiede e può convocare l'Assemblea. Presiede il Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal Segretario.

Art. 22 Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e condivide con lui i poteri di firma in banca e in Posta. Ha inoltre i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilanci preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre, e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di

Marzo:

- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e/o dei rimborsi richiesti dai soci;

Art. 23 Il Segretario

Provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota che girerà al Tesoriere.

Art. 24 Il Consigliere

Il Consigliere concorre, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Il Presidente può conferirgli un incarico specifico nell'ambito delle esigenze dell'Associazione.

TITOLO SESTO

Disposizioni varie e finali

Art. 25 Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Senigallia.

Nell'ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione, queste saranno devolute per uno o più degli scopi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. Del Codice Civile e alle disposizioni di cui alla legge 266/91 finché applicabile, al D. lgs 117 /2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Senigallia, 10 Giugno 2025

Cod. Fisc. : 92018660420

Il Segretario
Barbara Torcoletti



Il Presidente
Andrea Diottalevi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg.10 il

27 GIU. 2025

n. 266

serie 3 per € ESENTE

per il DIRETTORE TERRITORIALE

La Funzionaria
Daniela Priori*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

